

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 312/CGF

(2012/2013)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 110/CGF – RIUNIONE DELL'11 MAGGIO 2012

I° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino– Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Schillaci – Componenti; Dott. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. **RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA A.S.D. HINTERREGGIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. IVAN FRANCESCHINI SEGUITO GARA HINTERREGGIO/NISSA DEL 28.4.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 139 del 30.4.2012)

Al 46° del secondo tempo, nel corso della gara Hinterreggio/Nissa disputata il 29.4.2012, l'arbitro provvedeva ad espellere il calciatore n. 6 dell'Hinterreggio, Franceschini Ivan.

Quest'ultimo, infatti, inveiva contro l'arbitro mandandolo per tre volte "a quel paese".

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 139 del 30.4.2012, lo sanzionava con la squalifica per 2 gare effettive.

Proponeva tempestivo reclamo in data 8.5.2012 la società Hinterreggio la quale, dopo una esposizione delle circostanze che avevano portato all'espulsione chiedeva la riduzione della sanzione inflitta al Franceschini evidenziando che non vi era stata alcuna espressione offensiva, minacciosa, volgare o maleducata, credendo il calciatore alla possibilità di un errore dell'arbitro.

Ritiene questa Corte, esaminati gli atti, come l'impugnazione sia infondata.

E' indubbio, così come emerge dal referto arbitrale che il giocatore, prima di essere espulso – cosa che già comporta la squalifica per una gara – teneva nei confronti dell'arbitro un comportamento che integra gli estremi di una gravissima maleducazione.

Nell'occasione il comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara, integra gli estremi dell'art.19 comma 1 in riferimento al comma 4 lett. a) C.G.S. e giustamente è stato valutato dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dall'A.S.D. Hinterreggio di Reggio Calabria.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. **RICORSO BACOLI SIBILLAFLEGREA S.R.L. AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA BACOLI SIBILLAFLEGREA/ARZACHENA DEL 7.4.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 126 dell'11.4.2012)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 126 dell'11.4.2012, ha inflitto:

- la squalifica del campo di giuoco per 1 gara effettiva da disputarsi in campo neutro e a porte chiuse e ammenda di €2.500,00 alla reclamante;
- al signor Lucci Luigi l'inibizione a svolgere ogni attività fino al 50.5.2012;

- la sanzione della squalifica inflitta ai calciatori Alcolini Marco e Russo Massimo.

Tale decisione veniva assunta perché, durante l'incontro Bacoli Sibilla Flegrea/Arzachena disputato il 7.4.2012, sostenitori della società Bacoli Sibilla Flegrea facevano oggetto entrambi gli A.A. di espressioni gravemente ingiuriose e minacciose, nonché del lancio di sputi alcuni dei quali attingevano uno dei due Ufficiali di gara alla schiena e al collo, inoltre, dopo l'espulsione di un calciatore della squadra ospitante, un proprio sostenitore si arrampicava sulla rete di recinzione e tentava di colpire uno degli A.A. con una stampella. Il signor Lucci, dirigente della società, allontanato per aver rivolto all'indirizzo degli Ufficiali di gara espressioni gravemente offensive, nel mentre si dirigeva verso l'uscita agitava un ombrello all'altezza del petto dell'A.A. al quale rivolgeva ingiurie e minacce reiterando tale comportamento anche al termine della gara. Infine i calciatori Alcolini e Russo, il primo per aver rivolto, dalla panchina, espressioni gravemente ingiuriose all'indirizzo di un A.A., il secondo dopo la realizzazione di una rete da parte della propria squadra, si avvicinava correndo alla panchina della squadra avversaria e rivolgeva all'allenatore espressioni gravemente ingiuriose.

Avverso tale provvedimento il Bacoli Sibilla Flegrea ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 12.4.2012 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 9.5.2012, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dal Bacoli Sibillaflegrea S.r.l. di Bacoli (NA), dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino– Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Alfonso Celotto, – Componenti; Dott. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO A.C.D. CITTÀ DI CONCORDIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BOLDARIN ALESSIO SEGUITO GARA PORDENONE CALCIO SSD SRL/ CITTÀ DI CONCORDIA DEL 29.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 139 del 30.4.2012)

Con atto del 5 maggio 2012, la società A.C.D. Città di Concordia, nell'interesse del suo tesserato, Boldarin Alessio, preannunciava ricorso - richiedendo al contempo, di prendere visione degli atti di gara - avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con la quale veniva inflitta al calciatore Boldarin, la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara per aver, "a seguito dell'espulsione di un compagno di squadra, rivolto reiterate espressioni gravemente offensive all'indirizzo di un A.A. al contempo dandogli una lieve spinta sulla spalla destra. Notificatagli l'espulsione, tentava di raggiungere nuovamente il medesimo A.A. non riuscendo nell'intento grazie al tempestivo intervento dei propri compagni di squadra"(cfr rapporto A.A.).

Istruito il reclamo e trasmessi il successivo 7 maggio gli atti Ufficiali, la causa veniva posta all'O.d.g. della seduta del 11 maggio 2012 in assenza della parte ricorrente che non richiedeva audizione.

La società veneta chiedeva una riduzione della sanzione essenzialmente sulla scorta dei seguenti motivi:

- a) La reazione del Boldarin è conseguenza della frustrazione subita per il mancato provvedimento di espulsione di un calciatore avversario, che pochi minuti prima che venisse espulso il compagno di squadra Zanotel, aveva commesso identico fallo;
- b) L'espulsione comprometteva l'andamento della gara in quanto poteva incidere sul mantenimento della categoria di appartenenza;
- c) Vi sarebbe una non perfetta corrispondenza in fatto tra quanto refertato dall'A.A. e il concreto svolgersi degli eventi posto che il calciatore nega di aver spinto l'Assistente;
- d) L'Assistente non ha subito conseguenze fisiche tanto è vero che ha ripreso l'attività senza ausilio di personale sanitario;
- e) Il Boldarin non ha precedenti ed ha sempre applicato i principi di lealtà e correttezza di cui arlt. 1 C.G.S.

La Corte osserva come il reclamo non meriti accoglimento con conferma della sanzione gravata.

Ed invero, come più volte sancito da questa Corte, è il referto arbitrale che costituisce prova privilegiata tale da non poter essere confutata da mere deduzioni che, peraltro, nel caso in esame, non hanno fornito alcun contributo ulteriore e disarmonico rispetto alla chiarezza espositiva della relazione dell'Assistente arbitrale.

Indifferente alla fattispecie dedotta, la circostanza dedotta a scarico, dell'assenza di conseguenze lesive a carico del predetto Ufficiale oggetto di invettive e violenza atteso che queste, avrebbero, se del caso potuto comportare un aggravamento della sanzione irrogata.

Il Giudice Sportivo, in definitiva, ha fatto buon governo della norma disciplinare infliggendo una congrua sanzione al ricorrente non meritevole di riforma

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'AC.D. Città di Concordia di Concordia Sagittaria (VE). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma 26 giugno 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete